



Bruxelles, 29 novembre 2018
(OR. en)

14886/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0073(CNS)**

**FISC 511
ECOFIN 1149
DIGIT 239**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Consiglio
n. doc. Comm.:	7420/18 FISC 151 ECOFIN 277 DIGIT 48 IA 78
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali – Orientamento generale

Si allega per le delegazioni un compromesso della presidenza sulla proposta in oggetto.

2018/0073 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**relativa al sistema comune d'imposta sui servizi digitali applicabile ai ricavi derivanti dalla
fornitura di taluni servizi digitali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

(1) L'economia globale si evolve rapidamente verso il digitale e di conseguenza stanno emergendo nuovi modi di svolgere le attività commerciali. Le imprese digitali sono caratterizzate dal fatto che le loro operazioni sono strettamente legate a internet. I modelli d'impresa digitali dipendono in larga misura dalla capacità di svolgere attività a distanza, con una presenza fisica ridotta o inesistente, dal contributo degli utenti finali alla creazione di valore e dall'importanza delle attività immateriali.

¹ GU C del , pag..

² GU C 367 del 10.10.2018, pagg. 73-77.

(2) Le norme attuali sulla tassazione delle imprese sono state concepite per la maggior parte all'inizio del ventesimo secolo per le imprese tradizionali e si basano sull'idea che la tassazione dovrebbe avvenire dove viene creato il valore. Tuttavia, l'applicazione delle norme attuali all'economia digitale ha dato luogo a un'asimmetria tra il luogo in cui gli utili sono tassati e quello in cui il valore è creato, in particolare nel caso dei modelli imprenditoriali che dipendono fortemente dalla partecipazione degli utenti. Risulta quindi evidente che le norme attuali sulla tassazione delle imprese relative all'imposizione degli utili dell'economia digitale sono inadeguate e devono essere riviste.

(3) Tale riesame costituisce un elemento importante del mercato unico digitale dell'UE³ dato che il mercato unico digitale ha bisogno di un quadro fiscale moderno e stabile in grado di stimolare l'innovazione, ovviare alla frammentazione del mercato e consentire a tutti i soggetti di sfruttare le nuove dinamiche di mercato in condizioni di equità ed equilibrio.

(4) Nella sua comunicazione "Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale"⁴, adottata il 21 settembre 2017, la Commissione ha identificato le sfide connesse all'economia digitale per le norme fiscali attuali e si è anche impegnata ad esaminare le opzioni politiche disponibili. Le conclusioni del Consiglio ECOFIN del 5 dicembre 2017⁵ hanno invitato la Commissione ad adottare proposte per rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale, prendendo anche atto dell'interesse di molti Stati membri nei confronti di misure temporanee sui ricavi delle attività digitali nell'Unione che non rientrino nell'ambito di applicazione delle convenzioni in materia di doppia imposizione.

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia per il mercato unico digitale in Europa (COM(2015) 192 final del 6.5.2015).

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio "Un sistema fiscale equo ed efficace nell'Unione europea per il mercato unico digitale" (COM(2017) 547 final del 21.9.2017).

⁵ Conclusioni del Consiglio del 5 dicembre 2017 – Rispondere alle sfide della tassazione degli utili dell'economia digitale (FISC 346 ECOFIN 1092).

(5) Considerato il fatto che la tassazione dell'economia digitale è un problema di natura globale, l'approccio ideale consisterebbe nel trovare una soluzione multilaterale e internazionale al problema. Per questo motivo la Commissione partecipa attivamente al dibattito internazionale. I lavori presso l'OCSE sono in corso. Tuttavia i progressi al livello internazionale sono scarsi. Pertanto sono state adottate misure volte ad adeguare le norme attuali sulla tassazione delle imprese a livello dell'Unione⁶ e a incoraggiare la conclusione di accordi con giurisdizioni terze⁷, in modo da adeguare il quadro normativo in materia di imposta societaria ai nuovi modelli imprenditoriali digitali.

(6) In attesa di tale azione, la cui adozione e attuazione possono richiedere tempo, gli Stati membri subiscono pressioni per agire in merito al problema, tenuto conto del rischio di una progressiva e considerevole erosione delle loro basi imponibili dell'imposta sulle società. L'adozione unilaterale di misure non coordinate di questo tipo da parte degli Stati membri rischia di frammentare ulteriormente il mercato unico e di creare distorsioni della concorrenza, ostacolando così l'emergere di nuove soluzioni digitali e la competitività dell'Unione nel suo insieme. Per questo motivo occorre un'impostazione armonizzata su una soluzione provvisoria che affronti il problema in maniera mirata in attesa che sia adottata una soluzione globale.

(7) Tale soluzione provvisoria dovrebbe istituire il sistema comune d'imposta sui servizi digitali ("ISD") applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali da parte di determinate entità. Dovrebbe trattarsi di una misura di facile attuazione da applicare ai ricavi derivanti dalla fornitura di servizi digitali in cui gli utenti contribuiscono significativamente al processo di creazione del valore. Tale fattore (la creazione di valore da parte degli utenti) è alla base anche dell'azione relativa alla norme sulla tassazione delle imprese.

(7 bis) La presente direttiva non dovrebbe vietare a uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte, diritti o tasse che non abbiano il carattere di ISD, tenendo conto in particolare del suo ambito di applicazione, della sua funzione e di altre particolarità, purché tali imposte, diritti o tasse non si limitino esclusivamente alle imprese digitali ma siano a carico di tutti i soggetti passivi, digitali e non digitali.

⁶ Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme per la tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (COM(2018) 147 final).

⁷ Proposta di raccomandazione della Commissione relativa alla tassazione delle società che hanno una presenza digitale significativa (C(2018) 1650 final).

(8) È necessario definire gli elementi seguenti dell'ISD: i ricavi imponibili (cosa viene tassato), il soggetto passivo (chi viene tassato), il luogo di imposizione (quale parte dei ricavi imponibili è considerata ottenuta in uno Stato membro e quando), l'esigibilità, il calcolo dell'imposta, l'aliquota dell'imposta e gli obblighi connessi relativi alla riscossione dell'imposta e alla cooperazione amministrativa.

(9) L'ISD dovrebbe essere applicata ai soli ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali. I servizi digitali dovrebbero essere quelli che dipendono maggiormente dalla creazione di valore da parte degli utenti. Dovrebbero essere tassati i ricavi derivanti dal trattamento dei contributi degli utenti, non la partecipazione degli utenti in sé.

(10) In particolare, i ricavi imponibili dovrebbero essere quelli derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi: i) la collocazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti di tale interfaccia; ii) la messa a disposizione degli utenti di un'interfaccia digitale multilaterale che permette loro di trovare altri utenti e di interagire con essi e che può anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti (talvolta denominati "servizi di intermediazione"); e iii) la vendita di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali. Se non vengono ottenuti ricavi dalla fornitura di tali servizi, l'ISD non dovrebbe essere dovuta. Gli altri ricavi ottenuti dall'entità che fornisce tali servizi, ma che non derivano direttamente da tali forniture, dovrebbero essere ugualmente esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.

(11) I servizi consistenti nella collocazione su un'interfaccia digitale di pubblicità di un cliente mirata agli utenti di tale interfaccia dovrebbero essere definiti non con riferimento al proprietario dell'interfaccia digitale mediante la quale la pubblicità compare sul dispositivo dell'utente, bensì con riferimento all'entità che rende possibile la comparsa della pubblicità su tale interfaccia. Ciò in quanto il valore per l'impresa che colloca un annuncio pubblicitario di un cliente su un'interfaccia digitale è dato dal traffico degli utenti e dai dati degli utenti di cui si tiene generalmente conto ai fini della collocazione dell'annuncio, a prescindere dal fatto che l'interfaccia sia di proprietà dell'impresa stessa o di una terza parte che prende in affitto lo spazio digitale in cui comparirà la pubblicità. Tuttavia, è opportuno chiarire che qualora il fornitore del servizio pubblicitario e il proprietario dell'interfaccia digitale siano entità distinte, non si dovrebbe considerare che quest'ultimo abbia fornito un servizio imponibile ai fini dell'ISD. Ciò per evitare possibili effetti a cascata e la doppia imposizione degli stessi ricavi.

(12) I servizi forniti da interfacce digitali multilaterali dovrebbero essere definiti con riferimento alla loro capacità di permettere agli utenti di trovare altri utenti e di interagire con essi. L'elemento distintivo delle interfacce digitali multilaterali è che consentono un'interazione tra utenti che non sarebbe possibile se l'interfaccia non mettesse in corrispondenza tra loro gli utenti (in altri termini l'interfaccia consente agli utenti di entrare in contatto con altri utenti). Anche alcuni servizi comunemente noti come servizi di comunicazione o di pagamento, quali ad esempio i servizi di messaggistica istantanea, i servizi di posta elettronica o i servizi di pagamento elettronico, possono essere considerati come servizi che facilitano l'interazione tra utenti mediante un'interfaccia digitale, ma gli utenti non possono generalmente mettersi in contatto tra loro se non hanno già stabilito tale contatto con altri mezzi. I ricavi derivanti dalla fornitura di servizi di comunicazione o di pagamento dovrebbero quindi essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, in quanto tali fornitori non sono operatori di mercato, bensì mettono a punto software di supporto o altri strumenti informatici che permettono agli utenti di entrare in contatto con altre persone con le quali, nella maggior parte dei casi, sono già in contatto.

(13) Per quanto riguarda i casi relativi alle interfacce digitali multilaterali che agevolano le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti dell'interfaccia, le operazioni corrispondenti e i ricavi ottenuti dagli utenti da tali operazioni dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta. Anche i ricavi derivanti dalle attività al dettaglio consistenti nella vendita di beni o servizi ordinati online sul sito web del fornitore di tali beni e servizi, e in cui il fornitore non agisce da intermediario, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'ISD perché la creazione di valore per il dettagliante consiste nei beni o nei servizi forniti, mentre l'interfaccia digitale viene usata semplicemente come mezzo di comunicazione. Per stabilire se un fornitore venda beni o servizi online per proprio conto o se fornisca servizi di intermediazione si dovrà tenere conto della sostanza giuridica ed economica di un'operazione, quale risulta dagli accordi conclusi tra le parti interessate. Ad esempio, un fornitore di un'interfaccia digitale sulla quale sono messi a disposizione beni di terzi potrebbe essere considerato prestatore di un servizio di intermediazione (ovvero la messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale) in cui non viene assunto alcun rischio d'inventario significativo o in cui è la terza parte che fissa, di fatto, il prezzo di tali beni.

(13 bis) Per contenuto digitale si intendono i dati forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, giochi, musica, video o testi, a prescindere dal fatto che l'accesso a tali dati avvenga tramite download o streaming, diversi dai dati rappresentati da un'interfaccia digitale. Si intende così includere le varie forme che il contenuto digitale può assumere quando viene acquistato da un utente, il che non cambia il fatto che il fine esclusivo o principale dell'utente è l'acquisto del contenuto digitale.

(14) I servizi che consistono nella fornitura di contenuto digitale da parte di un'entità mediante un'interfaccia digitale dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, indipendentemente dal fatto che il contenuto digitale sia di proprietà di tale entità o se questa abbia acquisito i diritti di distribuzione. Sebbene sia consentita una qualche interazione tra i destinatari di tale contenuto digitale, e si possa quindi ritenere che il fornitore di tali servizi metta a disposizione un'interfaccia digitale multilaterale, è meno evidente che gli utenti svolgono un ruolo fondamentale nella creazione di valore per l'impresa che fornisce il contenuto digitale. In questi casi l'interazione tra utenti rimane secondaria rispetto alla fornitura del contenuto digitale, in cui il fine esclusivo o principale per l'utente è ricevere il contenuto digitale dall'entità che mette a disposizione l'interfaccia digitale (ad esempio, la fornitura di un gioco a un utente da parte di un'entità costituirebbe una fornitura di contenuto digitale da parte dell'entità che non rientra nell'ambito di applicazione dell'ISD, a prescindere che tale utente possa o no giocare contro altri giocatori e quindi sia ammessa un certa interazione tra loro). In compenso, dal punto di vista della creazione di valore l'accento è posto sul contenuto digitale stesso che è fornito dall'entità. Di conseguenza, i ricavi ottenuti da tali operazioni dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.

(15) *Spostato al considerando 13 bis.*

(16) È opportuno operare una distinzione tra il servizio descritto al considerando 14 e la messa a disposizione di un'interfaccia digitale multilaterale mediante la quale gli utenti possono caricare e condividere contenuto digitale con altri utenti, o la messa a disposizione di un'interfaccia che facilita le corrispondenti cessioni di contenuto digitale direttamente tra gli utenti. Questi ultimi servizi costituiscono un servizio di intermediazione e quindi dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione dell'ISD, quale che sia la natura dell'operazione corrispondente.

(17) I servizi imponibili consistenti nella vendita dei dati raccolti sugli utenti dovrebbero riguardare soltanto i dati generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali. I dati che sono stati generati da sensori o altri mezzi e digitalizzati senza attività degli utenti sulle interfacce digitali non dovrebbero essere disciplinati dalla presente direttiva. Il motivo è che i servizi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'ISD dovrebbero essere quelli che utilizzano le interfacce digitali come metodo per generare il contributo degli utenti che successivamente monetizzano, piuttosto che i servizi che utilizzano le interfacce soltanto come metodo per trasmettere i dati provenienti da altre fonti. L'ISD non dovrebbe quindi essere un'imposta sulla raccolta di dati o sull'utilizzazione dei dati raccolti da un'impresa ai fini interni della stessa, né sulla condivisione dei dati raccolti da un'impresa con altre parti a titolo non oneroso. L'obiettivo dell'ISD sono i ricavi generati dalla trasmissione di dati ottenuti da un'attività molto specifica, ossia le attività degli utenti sulle interfacce digitali.

(18) La fornitura di servizi finanziari regolamentati da parte di entità finanziarie regolamentate dovrebbe essere esclusa dall'ambito di applicazione dell'ISD. Tuttavia la fornitura di servizi non regolamentati da parte di entità finanziarie regolamentate potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva relativa all'ISD. Per "entità finanziaria regolamentata" si intende un fornitore di servizi finanziari soggetto a vigilanza nell'ambito di un quadro dell'Unione o di un quadro terzo equivalente, stabilito da un atto giuridico dell'Unione.

(19) Alcuni servizi regolamentati forniti da entità finanziarie regolamentate mediante interfacce digitali, quali i servizi di esecuzione di ordini, possono essere considerati servizi di intermediazione ai fini dell'ISD. Tuttavia in tali circostanze l'utente non svolge un ruolo fondamentale nella creazione di valore per le entità finanziarie che mettono a disposizione un'interfaccia digitale. In compenso, il valore risiede nella capacità di tale entità regolamentata di riunire venditori e acquirenti di prodotti finanziari in condizioni specifiche e distintive, che non si verificherebbero in altre circostanze (rispetto ad esempio a operazioni concluse al di fuori di tali interfacce direttamente tra le controparti). Un servizio che consiste nella messa a disposizione degli utenti di un'interfaccia digitale da parte di una simile entità va al di là della semplice agevolazione delle operazioni su strumenti finanziari tra utenti dell'interfaccia. A tale riguardo, anche altre sedi di negoziazione, piattaforme di scambio o strutture che gestiscono altre categorie di attività disciplinate dalla legislazione nazionale di uno Stato membro possono presentare caratteristiche simili. Il fatto che simili entità non siano classificate come "entità finanziaria regolamentata" ai sensi della direttiva non cambia il fatto che la messa a disposizione di un'interfaccia digitale da parte di una simile entità vada al di là della semplice agevolazione delle operazioni tra gli utenti dell'interfaccia e potrebbe pertanto essere esclusa dal campo di applicazione dell'imposta. Nello specifico, i servizi regolamentati che sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva mirano a fornire un ambiente sicuro per le operazioni finanziarie. L'entità che fornisce tali servizi stabilisce quindi le condizioni specifiche alle quali tali operazioni finanziarie possono essere effettuate onde garantire alcuni elementi essenziali come la qualità nell'esecuzione delle operazioni, il livello di trasparenza sul mercato e l'equità di trattamento tra gli investitori. Infine, tali servizi hanno l'obiettivo fondamentale e specifico di agevolare i finanziamenti, gli investimenti o il risparmio.

(20) *Soppresso*

(21) Poiché la trasmissione di dati da parte di entità finanziarie regolamentate è limitata alla fornitura dei servizi finanziari regolamentati di cui sopra e ne fa parte, ed è disciplinata come tale dal diritto dell'Unione, anche la fornitura di servizi di trasmissione di dati da parte di tali entità dovrebbe essere esclusa dall'ambito di applicazione dell'ISD.

(22) Soltanto determinate entità dovrebbero essere considerate soggetti passivi ai fini dell'ISD, a prescindere dal fatto che siano stabilite in uno Stato membro o in una giurisdizione terza. In particolare, va considerato soggetto passivo soltanto l'entità che soddisfa entrambe le condizioni: i) l'importo totale dei ricavi a livello mondiale dichiarati dall'entità per l'ultimo esercizio finanziario completo per il quale è disponibile un bilancio consolidato supera 750 000 000 EUR; e ii) l'importo totale dei ricavi imponibili ottenuti dall'entità nell'Unione durante tale esercizio finanziario supera 50 000 000 EUR.

(23) La prima soglia (importo totale annuo dei ricavi a livello mondiale) dovrebbe limitare l'applicazione dell'imposta alle imprese di determinate dimensioni, che sono essenzialmente quelle in grado di fornire i servizi digitali per i quali il contributo degli utenti svolge un ruolo fondamentale e che dipendono fortemente da reti di utenti estese, un grande traffico di utenti e lo sfruttamento di una posizione di mercato forte. Tali modelli imprenditoriali, che dipendono dalla creazione di valore da parte degli utenti per ottenere ricavi, sono redditizi soltanto se attuati da imprese di determinate dimensioni. Peraltro sono le imprese più grandi quelle che hanno maggiori possibilità di praticare la pianificazione fiscale aggressiva. Per questo motivo la stessa soglia è stata proposta in altre iniziative dell'Unione⁸. Inoltre tale soglia è intesa a conferire certezza giuridica, permettendo alle imprese e alle autorità fiscali di stabilire più facilmente e a minor costo se un'entità è debitrice dell'ISD. Essa esclude inoltre le piccole imprese e le start up, per le quali gli oneri di messa in conformità con la nuova imposta rischierebbero di avere un effetto sproporzionato.

(24) La seconda soglia (importo totale annuo dei ricavi imponibili nell'Unione) dovrebbe limitare l'applicazione dell'imposta ai casi in cui vi sia un'impronta digitale significativa a livello dell'Unione in relazione al tipo di ricavi oggetto dell'ISD. In particolare, è importante che l'UE crei un ambiente favorevole alle attività di R&S e all'innovazione, segnatamente per le start-up nel settore digitale in rapida crescita. Si dovrebbero quindi evitare imposte aggiuntive per tali imprese. La soglia dovrebbe tutelare le imprese che operano nell'economia tradizionale e che stanno diventando più digitalizzate. Essa dovrebbe essere fissata a livello dell'Unione per evitare di tenere conto delle differenze nelle dimensioni di mercato che possono esistere all'interno dell'Unione.

⁸ Cfr. articolo 2 delle proposte di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile (consolidata) comune per l'imposta sulle società (C(C)CTB) (COM(2016) 683 final, COM(2016) 685 final).

(25) Per conformarsi al quadro giuridico esistente, qualsiasi entità che sia un soggetto passivo e ottenga ricavi imponibili considerati ottenuti in uno Stato membro dovrebbe essere soggetta all'ISD in detto Stato membro, a prescindere dal fatto che tale entità sia stabilita in detto Stato membro, in un altro Stato membro o in una giurisdizione terza.

(26) Disposizioni speciali dovrebbero essere previste per le entità appartenenti a un gruppo. I ricavi ottenuti da un'entità tramite le forniture ad altre entità appartenenti allo stesso gruppo dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della nuova imposta. Al fine di determinare se un'entità sia al di sopra delle soglie applicabili e, pertanto, possa essere considerata un soggetto passivo, le soglie dovrebbero essere applicate ai ricavi complessivi del gruppo. Il fatto che le soglie di cui all'articolo 4 siano valutate per il gruppo nel suo insieme non cambia il fatto che ciascuna entità che fornisce servizi imponibili nel gruppo a livello individuale sia un soggetto passivo. Qualora uno o più soggetti passivi stabiliti nell'Unione europea appartengano a un gruppo, il gruppo è autorizzato a designare un'unica entità stabilita all'interno dell'Unione ai fini del pagamento dell'ISD e dell'adempimento degli obblighi per conto di ciascun soggetto passivo di tale gruppo. Tale opzione dovrebbe ridurre gli oneri di conformità e amministrativi che gravano sulle imprese.

(27) La presente direttiva non dovrebbe vietare a uno Stato membro di consentire alle imprese di detrarre l'ISD versata dalla base imponibile dell'imposta sul reddito delle società nel loro territorio, a prescindere dal fatto che entrambe le imposte siano versate nello stesso Stato membro o in Stati membri diversi.

(28) I ricavi imponibili di un'entità dovrebbero essere considerati ottenuti in uno Stato membro in un periodo d'imposta se gli utenti di un servizio imponibile fornito da tale entità si trovano in detto Stato membro. Si dovrebbe considerare che un utente si trovi in uno Stato membro in un periodo d'imposta sulla base di alcune norme specifiche, determinate per ciascuno dei servizi imponibili e basate sul luogo in cui un dispositivo dell'utente è stato utilizzato.

(29) Se gli utenti di un dato servizio imponibile si trovano in Stati membri diversi o in giurisdizioni terze, i relativi ricavi imponibili ottenuti da tale servizio dovrebbero essere attribuiti per ogni operazione a ciascuno Stato membro in modo proporzionale sulla base di parametri di assegnazione specifici. Tali parametri dovrebbero essere fissati in funzione della natura di ciascun servizio imponibile e degli elementi distintivi generatori di ricavi per il prestatore di un tale servizio.

(30) Nel caso di un servizio imponibile consistente nella collocazione di pubblicità su un'interfaccia digitale, il numero di volte in cui un annuncio pubblicitario è comparso sui dispositivi degli utenti in un periodo d'imposta in uno Stato membro dovrebbe essere preso in considerazione per determinare la parte di ricavi imponibili da assegnare a tale Stato membro in detto periodo d'imposta.

(31) Per quanto riguarda la messa a disposizione di interfacce digitali multilaterali, al fine di determinare la parte dei ricavi imponibili da attribuire ad uno Stato membro, è opportuno operare una distinzione tra i casi in cui l'interfaccia facilita le operazioni corrispondenti direttamente tra gli utenti e i casi in cui non lo fa. Nei casi che comportano la facilitazione delle operazioni corrispondenti, l'assegnazione dei ricavi imponibili a uno Stato membro in un periodo d'imposta dovrebbe essere effettuata sulla base del numero di utenti che concludono un'operazione di questo tipo in detto periodo d'imposta utilizzando un dispositivo in tale Stato membro. Questa è infatti l'azione che di norma genera ricavi per le imprese che mettono a disposizione l'interfaccia. I diritti di imposizione sui ricavi dell'impresa che mette l'interfaccia a disposizione dovrebbero essere assegnati agli Stati membri in cui si trovano gli utenti che concludono le operazioni corrispondenti, a prescindere dal fatto che gli utenti siano i venditori o gli acquirenti dei corrispondenti beni o servizi. Questo perché entrambi generano valore per l'interfaccia digitale multilaterale attraverso la loro partecipazione, dato che il ruolo dell'interfaccia è far corrispondere l'offerta alla domanda. Tuttavia, se il servizio di intermediazione non comporta la facilitazione delle operazioni corrispondenti, i ricavi sono generalmente ottenuti tramite pagamenti periodici dopo la registrazione o l'apertura di un conto su un'interfaccia digitale. Di conseguenza, ai fini dell'attribuzione dei ricavi imponibili a uno Stato membro in un periodo d'imposta, si dovrebbe tenere conto del numero di utenti in tale periodo d'imposta titolari di un conto che è stato aperto utilizzando un dispositivo in tale Stato membro, a prescindere dal fatto che il conto sia stato aperto durante tale periodo d'imposta o in uno precedente.

(32) Per quanto riguarda la trasmissione dei dati raccolti sugli utenti, l'assegnazione dei ricavi imponibili a uno Stato membro in un periodo d'imposta dovrebbe tener conto del numero di utenti che hanno generato i dati trasmessi in detto periodo d'imposta utilizzando un dispositivo in tale Stato membro.

(33) Dovrebbe essere possibile identificare il luogo in cui è situato il dispositivo dell'utente e, di conseguenza, il luogo di tassazione mediante l'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo dell'utente. Il luogo della tassazione non dovrebbe tenere conto del fatto che gli utenti abbiano contribuito finanziariamente alla generazione dei ricavi, del luogo a partire dal quale è stato effettuato il pagamento in cambio delle cessioni/prestazioni che danno luogo all'ISD, o del luogo in cui ha avuto luogo un'eventuale cessione di beni o prestazione di servizi corrispondenti appaltati tramite un'interfaccia digitale multilaterale.

(34) Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato nell'ambito dell'ISD dovrebbe avvenire nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, compreso il trattamento che può essere necessario in relazione agli indirizzi di protocollo internet (IP). In particolare, è opportuno tener conto dell'esigenza di prevedere adeguate misure tecniche e organizzative per rispettare le norme relative alla liceità e alla sicurezza delle attività di trattamento dei dati, alla comunicazione di informazioni e ai diritti delle persone interessate. Per quanto possibile, i dati personali dovrebbero essere resi anonimi.

(35) I ricavi imponibili dovrebbero essere uguali ai ricavi lordi totali ottenuti da un soggetto passivo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte analoghe. I ricavi imponibili dovrebbero essere considerati ottenuti da un soggetto passivo nel momento in cui divengono esigibili, a prescindere dal fatto che siano stati effettivamente pagati entro tale data. L'ISD dovrebbe essere esigibile in uno Stato membro per la parte di ricavi imponibili ottenuti da un soggetto passivo in un periodo d'imposta che è considerata ottenuta in tale Stato membro e dovrebbe essere calcolata applicando l'aliquota dell'ISD a tale parte. È opportuno che a livello dell'Unione esista un'unica aliquota dell'ISD per evitare distorsioni nel mercato unico. L'aliquota dell'ISD dovrebbe essere fissata al 3%, valore che permette di conseguire un equilibrio adeguato tra i ricavi generati dall'imposta e la necessità di tener conto del diverso impatto dell'ISD per le imprese con margini di profitto differenti.

⁹ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(36) I soggetti passivi che forniscono servizi imponibili sono i debitori dell'ISD e sono soggetti a una serie di obblighi amministrativi. L'identificazione, la dichiarazione ISD e il versamento dell'ISD dovrebbero essere effettuati per ciascuno Stato membro in cui il soggetto passivo è debitore dell'ISD. Al fine di ridurre al minimo l'onere per le imprese, si propone di stabilire un formato armonizzato per la procedura di identificazione e la dichiarazione ISD. I dettagli precisi di tali formati armonizzati dovrebbero essere concordati mediante una normativa di attuazione. La dichiarazione ISD dovrebbe contenere le stesse informazioni e avere lo stesso formato in tutti gli Stati membri. Andrebbe pertanto inviata la stessa dichiarazione ISD a ogni Stato membro in cui è dovuta l'ISD. Il soggetto passivo dovrebbe indicare in detta dichiarazione ISD tutti i pertinenti numeri di identificazione ISD attribuiti al medesimo soggetto. Il fatto che tutti gli Stati membri in cui è dovuta l'ISD siano informati in merito all'ISD dovuta dallo stesso soggetto passivo in altri Stati membri costituisce uno "scambio di informazioni" immediato che fornisce a ogni Stato membro il quadro completo della situazione, all'interno dell'Unione, di ogni soggetto passivo.

(36 bis) L'ISD deve essere versata dal soggetto passivo direttamente a ciascuno Stato membro in cui essa è dovuta. Pertanto ciascuno Stato membro in cui è dovuta l'ISD dovrebbe essere autorizzato a imporre il pagamento dell'imposta direttamente al soggetto passivo debitore, nonché a eseguire audit fiscali e attuare misure di controllo volte ad accertare l'imposta dovuta da un soggetto passivo. Tali misure di esecuzione e di controllo dovrebbero essere disciplinate dalle norme e dalle procedure applicabili in ogni Stato membro in cui è dovuta l'ISD.

(36 ter) Un soggetto passivo che non è stabilito nell'Unione europea dovrebbe designare un'entità stabilita in uno Stato membro appartenente allo stesso gruppo del soggetto passivo o un rappresentante fiscale stabilito in uno Stato membro ai fini del pagamento dell'ISD e dell'adempimento degli obblighi amministrativi per conto del soggetto passivo. Tale obbligo dovrebbe assicurare la qualità della gestione dell'ISD. L'entità del gruppo o il rappresentante fiscale designato dovrebbe essere responsabile del rispetto degli obblighi fiscali dell'impresa del paese terzo, ivi compresa la presentazione delle dichiarazioni ISD nella debita forma. Dovrebbe inoltre essere responsabile dell'ISD dell'impresa al fine di garantire il pagamento dell'imposta dovuta alla amministrazioni fiscali nazionali. Qualora un soggetto passivo che non è stabilito nell'Unione europea non adempia agli obblighi in relazione all'ISD, gli Stati membri possono imporre a un'entità stabilita nell'Unione appartenente allo stesso gruppo del soggetto passivo di versare l'ISD e di adempiere agli obblighi per conto del soggetto passivo.

(37) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di stabilire obblighi in materia di contabilità e tenuta dei registri o di altro tipo intesi a garantire che l'ISD sia effettivamente pagata, nonché di adottare altre misure volte ad impedire l'evasione, l'elusione e l'abuso fiscali.

(38) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione della presente direttiva per quanto riguarda l'adempimento degli obblighi amministrativi, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.

(39) Dal momento che le amministrazioni fiscali di tutti gli Stati membri si basano di norma sugli stessi dati, la direttiva prevede uno scambio di informazioni per quanto riguarda le eventuali modifiche dei ricavi dichiarati a seguito di audit fiscali e misure di controllo. Le cifre contenute in una dichiarazione ISD presentata dal soggetto passivo dovrebbero essere modificate solo mediante modifiche di tale dichiarazione e dovrebbero essere trasmesse dal soggetto passivo per via elettronica a ogni Stato membro in cui era dovuta l'ISD entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata. Le disposizioni relative al segreto d'ufficio sulle informazioni sono allineate alla direttiva 2011/16/UE¹¹. Ove necessario, gli Stati membri dovrebbero avvalersi delle disposizioni adottate dall'Unione in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, quali le direttive del Consiglio 2011/16/UE e 2010/24/UE¹², o di altre misure disponibili a livello internazionale, quali la Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, l'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE e il modello di accordo dell'OCSE sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

¹⁰ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

¹¹ Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

¹² Direttiva 2010/24/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GU L 84 del 31.3.2010, pag. 1).

(40) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹³, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(41) La presente direttiva è intesa a tutelare l'integrità del mercato unico, a garantirne il corretto funzionamento e ad evitare distorsioni della concorrenza. Poiché tali obiettivi, per la loro stessa natura, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(42) L'ISD dovrebbe costituire soltanto una soluzione provvisoria in attesa che sia adottata una soluzione globale (cfr. il considerando 6). La fissazione di una scadenza combinata a una clausola di riesame e a un collegamento agli sviluppi a livello mondiale ne garantisce pertanto il carattere provvisorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹³ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Capo 1

OGGETTO E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva istituisce il sistema comune d'imposta sui servizi digitali ("ISD") applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) "entità", qualsiasi persona giuridica o istituto giuridico che svolge un'attività attraverso una società o una struttura trasparente a fini dell'imposta sul reddito;
- 1 bis) "stabilito nell'Unione", che ha stabilito la sede della propria attività economica nell'Unione o ha una stabile organizzazione nell'Unione;
- 1 ter) "non stabilito nell'Unione", che non ha stabilito la sede della propria attività economica nell'Unione né ha una stabile organizzazione nell'Unione;
- 2) "gruppo", tutte le entità, compresa l'impresa madre e tutte le sue figlie ai sensi dell'articolo 2, punto 11, della direttiva n. 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴;

¹⁴ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

- 3) "interfaccia digitale", qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti;
- 3 bis) "interfaccia digitale multilaterale", un'interfaccia digitale che consente agli utenti di trovare altri utenti e di interagire con essi e che può anche agevolare le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti;
- 4) "utente", qualsiasi persona fisica, persona giuridica o istituto giuridico, di qualsiasi natura, che accede a un'interfaccia digitale con un dispositivo;
- 5) "contenuto digitale", i dati forniti in formato digitale, quali programmi informatici, applicazioni, musica, video, testi, giochi e qualsiasi altro tipo di software, diversi dai dati rappresentati da un'interfaccia digitale;
- 5 bis) "pubblicità mirata", qualsiasi forma di comunicazione commerciale digitale destinata a promuovere un prodotto, un servizio o un marchio, mirata agli utenti di un'interfaccia digitale sulla base dei dati raccolti su di loro;
- 5 ter) "vendita di dati degli utenti", qualsiasi forma di trasmissione di dati a titolo oneroso (ivi comprese, ad esempio, le licenze dei dati);
- 6) "indirizzo di protocollo internet (IP)", una combinazione alfanumerica assegnata a dispositivi in rete per facilitare la loro comunicazione via internet;
- 7) "periodo di imposta", un anno civile;
- 8) "servizio finanziario regolamentato", un servizio finanziario per il quale è autorizzata un'entità finanziaria regolamentata;
- 9) "entità finanziaria regolamentata", un fornitore di servizi finanziari soggetto ad autorizzazione e vigilanza a norma di qualsiasi misura di armonizzazione adottata dall'Unione per regolamentare i servizi finanziari, ivi compresi i fornitori soggetti a quadri di vigilanza terzi considerati equivalenti alle misure dell'Unione, determinati in conformità di un atto giuridico dell'Unione.

Articolo 3
Ricavi imponibili

1. I ricavi derivanti dalla fornitura di ciascuno dei seguenti servizi da parte di un'entità sono considerati "ricavi imponibili" ai fini della presente direttiva:
 - a) la collocazione su un'interfaccia digitale di pubblicità mirata;
 - b) la messa a disposizione degli utenti di un'interfaccia digitale multilaterale;
 - c) la vendita di dati raccolti sugli utenti e generati dalle attività degli utenti sulle interfacce digitali.
2. Il riferimento ai ricavi di cui al paragrafo 1 comprende i ricavi lordi totali, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte analoghe.
3. Il paragrafo 1, lettera a), si applica a prescindere dal fatto che l'interfaccia digitale sia di proprietà dell'entità responsabile della collocazione della pubblicità. Quando l'entità che colloca la pubblicità non possiede l'interfaccia digitale, si considera che tale entità, e non il proprietario dell'interfaccia, fornisca un servizio rientrante nella lettera a).
4. Il paragrafo 1, lettera b), non comprende:
 - a) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui fine esclusivo o principale consista nella fornitura agli utenti, da parte dell'entità che mette a disposizione l'interfaccia, di contenuto digitale o di servizi di comunicazione o di servizi di pagamento;
 - b) la fornitura di servizi finanziari regolamentati da parte di entità finanziarie regolamentate;
 - c) *soppresso*

5. Il paragrafo 1, lettera c), non comprende:
 - a) la vendita di dati generati da sensori;
 - b) la vendita di dati da parte di un'entità finanziaria regolamentata.
6. *Soppresso*
7. I ricavi derivanti dalla fornitura di un servizio di cui al paragrafo 1 da parte di un'entità appartenente a un gruppo a un'altra entità dello stesso gruppo non sono considerati ricavi imponibili ai fini della presente direttiva.
8. Se un'entità appartenente a un gruppo fornisce un servizio di cui al paragrafo 1 e i ricavi derivanti dalla fornitura di tale servizio sono ottenuti da un'altra entità del gruppo, ai fini della presente direttiva tali ricavi sono considerati ottenuti dall'entità che ha fornito il servizio.
9. I servizi di cui al paragrafo 1 sono indicati nei capi 2 e 3 della presente direttiva come "servizi imponibili".

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Si intende per "soggetto passivo", con riguardo a un periodo d'imposta, qualsiasi entità che fornisce i servizi imponibili di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
 - a) l'importo totale dei ricavi a livello mondiale dichiarati dall'entità per l'esercizio finanziario pertinente supera 750 000 000 EUR;
 - b) l'importo totale dei ricavi imponibili ottenuti dall'entità nell'Unione durante l'esercizio finanziario pertinente supera 50 000 000 EUR.

2. Se un'entità dichiara o ottiene ricavi in una valuta diversa dall'euro, i ricavi sono convertiti in euro ai fini del paragrafo 1 applicando il tasso di cambio pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* l'ultimo giorno dell'esercizio finanziario pertinente o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, il tasso pubblicato il giorno precedente.
3. Nei paragrafi 1 e 2 per "esercizio finanziario pertinente" si intende l'esercizio finanziario cui si riferisce il più recente bilancio consolidato disponibile redatto dall'entità prima della fine del periodo d'imposta in questione.
4. La norma di cui all'articolo 5, paragrafo 1, si applica per determinare, in conformità del paragrafo 1, lettera b), se i ricavi imponibili sono ottenuti all'interno dell'Unione.
5. Ai fini della presente direttiva i ricavi imponibili sono considerati ottenuti nel momento in cui divengono esigibili, a prescindere dal fatto che gli importi in questione siano stati effettivamente pagati.
6. Se l'entità di cui al paragrafo 1 appartiene a un gruppo, le soglie di cui a tale paragrafo si applicano invece ai ricavi a livello mondiale dichiarati dal gruppo nel suo insieme e ai ricavi imponibili ottenuti all'interno dell'Unione dallo stesso. Tuttavia, ciascuna entità del gruppo che fornisce i servizi imponibili di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e non il gruppo nel suo insieme, è considerata un soggetto passivo se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.

Capo 2

LUOGO DI IMPOSIZIONE, ESIGIBILITÀ E CALCOLO DELL'IMPOSTA

Articolo 5

Luogo di imposizione

1. Ai fini della presente direttiva i ricavi imponibili ottenuti da un'entità in un periodo d'imposta sono considerati ottenuti in uno Stato membro in tale periodo d'imposta se gli utenti di tale servizio imponibile si trovano in tale Stato membro in detto periodo d'imposta.

Il primo comma si applica a prescindere dal fatto che tali utenti abbiano contribuito finanziariamente a generare tali ricavi.

2. Per quanto riguarda il servizio imponibile, si considera che un utente si trovi in uno Stato membro in un periodo d'imposta quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) nel caso di un servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), se la pubblicità in questione figura sul dispositivo dell'utente nel momento in cui il dispositivo è utilizzato in tale Stato membro in detto periodo d'imposta per accedere a un'interfaccia digitale;
 - b) nel caso di un servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b):
 - i) se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, l'utente utilizza un dispositivo in tale Stato membro in detto periodo d'imposta per accedere all'interfaccia digitale e conclude un'operazione corrispondente su tale interfaccia in detto periodo d'imposta;
 - ii) se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra nel punto i), l'utente dispone di un conto per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta che gli consente di accedere all'interfaccia digitale e tale conto è stato aperto utilizzando un dispositivo in tale Stato membro;

c) nel caso di un servizio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), se i dati generati dall'utente che ha utilizzato un dispositivo in tale Stato membro per accedere a un'interfaccia digitale, nel corso di tale periodo d'imposta o di un periodo d'imposta precedente, sono trasmessi in detto periodo d'imposta.

3. Per ogni periodo d'imposta, la parte dei ricavi imponibili totali di un'entità che ai sensi del paragrafo 1 è considerata ottenuta in uno Stato membro è determinata per ciascuna operazione come segue:

a) per quanto riguarda i ricavi imponibili derivanti dalla fornitura di servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), in proporzione al numero di volte in cui un annuncio pubblicitario è apparso sui dispositivi degli utenti in tale periodo d'imposta;

b) per quanto riguarda i ricavi imponibili derivanti dalla fornitura di servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b):

i) se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale che facilita le corrispondenti cessioni di beni o prestazioni di servizi direttamente tra gli utenti, in proporzione al numero di utenti che hanno concluso operazioni corrispondenti sull'interfaccia digitale in tale periodo d'imposta;

ii) se il servizio comporta un'interfaccia digitale multilaterale di un tipo che non rientra nel punto i), in proporzione al numero di utenti che per la totalità o una parte di tale periodo d'imposta detengono un conto che permette loro di accedere all'interfaccia digitale;

c) per quanto riguarda i ricavi imponibili derivanti dalla fornitura di servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), in proporzione al numero di utenti che hanno generato dati trasmessi in detto periodo d'imposta utilizzando un dispositivo per accedere a un'interfaccia digitale, in tale periodo d'imposta o in un periodo d'imposta precedente.

4. Ai fini della determinazione del luogo di imposizione dei ricavi imponibili soggetti all'ISD, i seguenti elementi non sono presi in considerazione:
 - a) se si verifica una corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi direttamente tra gli utenti di un'interfaccia digitale multilaterale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il luogo in cui tale corrispondente cessione o prestazione ha luogo;
 - b) il luogo in cui è effettuato un pagamento per il servizio imponibile.
5. Ai fini del presente articolo, lo Stato membro in cui è utilizzato un dispositivo dell'utente è determinato con riferimento all'indirizzo di protocollo internet (IP) del dispositivo.
6. I dati che possono essere raccolti presso gli utenti ai fini dell'applicazione della presente direttiva sono limitati ai dati che indicano lo Stato membro in cui si trovano gli utenti, senza consentire la loro identificazione.

Articolo 6

Esigibilità

L'ISD è esigibile in uno Stato membro per la parte di redditi imponibili ottenuti da un soggetto passivo in un periodo d'imposta considerata ottenuta in tale Stato membro a norma dell'articolo 5. L'ISD diviene esigibile in tale Stato membro il giorno successivo alla fine di tale periodo d'imposta.

Articolo 7

Calcolo dell'imposta

L'ISD è calcolata per uno Stato membro per un periodo d'imposta applicando l'aliquota dell'imposta alla parte dei ricavi imponibili di cui all'articolo 6. A tal fine, la percentuale per il calcolo della parte dei ricavi imponibili è arrotondata al secondo decimale.

Se l'importo contiene almeno tre decimali e il valore del terzo decimale è pari o superiore a sei, il secondo decimale è arrotondato all'unità superiore. Se il valore del terzo decimale è pari o inferiore a quattro, il secondo decimale rimane invariato. Se il valore del terzo decimale è cinque, il secondo decimale rimane invariato se è pari ed è arrotondato all'unità superiore se è dispari. Se la cifra è 9 e deve essere aumentata di uno in base alle regole di cui sopra, la cifra precedente è aumentata di uno e la cifra arrotondata è 0.

Articolo 8

Aliquota

L'aliquota dell'ISD è del 3%.

Capo 3

OBBLIGHI

Articolo 9

Persona debitrice del pagamento e responsabile dell'adempimento degli obblighi

1. L'ISD è dovuta e gli obblighi di cui al presente capo sono adempiuti dal soggetto passivo che fornisce i servizi imponibili.
2. Fatti salvi il paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1, qualora uno o più soggetti passivi stabiliti nell'Unione appartengano a un gruppo, tale gruppo è autorizzato a designare un'unica entità, stabilita all'interno dell'Unione e appartenente al gruppo, ai fini del pagamento dell'ISD e dell'adempimento degli obblighi di cui al presente capo per conto di ciascun soggetto passivo del gruppo che è debitore dell'imposta.

3. Qualora un soggetto passivo non stabilito nell'Unione appartenga a un gruppo di cui una o più entità sono stabilite nell'Unione, il soggetto passivo designa una di tali entità ai fini del pagamento dell'ISD e dell'adempimento degli obblighi di cui al presente capo per suo conto.
4. Qualora un soggetto passivo non stabilito nell'Unione appartenga a un gruppo di cui una o più entità sono stabilite nell'Unione e non abbia adempiuto agli obblighi di cui al paragrafo 3 ad esso incombenti, gli Stati membri possono chiedere a una di tali entità di pagare l'ISD e di adempiere agli obblighi di cui al presente capo per conto del soggetto passivo.
5. Un soggetto passivo che non è stabilito nell'Unione e non appartiene a un gruppo designa un rappresentante fiscale stabilito in uno Stato membro ai fini del pagamento dell'ISD e dell'adempimento degli obblighi di cui al presente capo per suo conto.
6. Se un soggetto passivo non è stabilito nell'Unione e appartiene a un gruppo che non dispone di entità stabilite nell'Unione, il soggetto passivo designa un rappresentante fiscale stabilito in uno Stato membro ai fini del pagamento dell'ISD e dell'adempimento degli obblighi di cui al presente capo per conto di ciascun soggetto passivo del gruppo che è debitore dell'imposta.
7. Se un'entità o un rappresentante fiscale è designato conformemente ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, il riferimento fatto al soggetto passivo nel presente capo include il riferimento al rappresentante fiscale o all'entità designata ai fini del presente capo.

Articolo 10
Identificazione

1. Un soggetto passivo si identifica in ciascuno Stato membro in cui è debitore dell'ISD.
2. L'identificazione è effettuata per via elettronica entro e non oltre 30 giorni dalla fine del primo periodo d'imposta per il quale il soggetto passivo è debitore dell'ISD in conformità della presente direttiva (il "primo periodo di imposta").
3. *Soppresso*
4. L'identificazione di cui al paragrafo 1 comprende almeno le seguenti informazioni riguardanti il soggetto passivo:
 - a) nome;
 - b) denominazione commerciale, se diversa dal nome;
 - c) indirizzo postale;
 - d) indirizzo elettronico;
 - e) numero di codice fiscale nazionale, se esiste;
 - f) nome della persona di contatto;
 - g) numero di telefono;
 - i) codice IBAN o OBAN.
5. Il soggetto passivo comunica a ciascuno Stato membro in cui è debitore dell'ISD le eventuali modifiche concernenti le informazioni a norma del paragrafo 4 entro 30 giorni dal giorno in cui tali modifiche sono intervenute.

6. Se un'entità o un rappresentante fiscale è designato conformemente all'articolo 9, paragrafi da 2 a 6, le informazioni fornite da detto rappresentante fiscale o entità designata a norma del presente articolo con riguardo a ciascun soggetto passivo del gruppo o a ciascun soggetto passivo rappresentato comprendono anche le informazioni relative allo stesso in riferimento agli elementi elencati al paragrafo 4.
7. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire un formato comune per la comunicazione di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 11

Numero di identificazione

1. Uno Stato membro in cui è dovuta l'ISD attribuisce al soggetto passivo un numero di identificazione individuale ISD e comunica tale numero al soggetto passivo per via elettronica entro 30 giorni dal giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione a norma dell'articolo 10.

Quando è designato un rappresentante fiscale in conformità dell'articolo 9, paragrafi 5 o 6, uno Stato membro in cui è dovuta l'ISD attribuisce al rappresentante fiscale un numero di identificazione individuale ISD e comunica tale numero al rappresentante fiscale per via elettronica entro 30 giorni dal giorno in cui è stata ricevuta la comunicazione a norma dell'articolo 10.

2. Ciascun numero di identificazione individuale è composto da un prefisso, conforme al codice ISO 3166 alpha 2, indicante lo Stato membro in cui è dovuta l'ISD. Tuttavia la Grecia e il Regno Unito utilizzano rispettivamente il prefisso "EL" e "UK".
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i loro sistemi di identificazione consentano di identificare i soggetti passivi e tengono un registro di identificazione di tutti i numeri di identificazione individuali da loro attribuiti.

Articolo 12

Soppresso

Articolo 13

Soppresso

Articolo 14

Dichiarazione ISD

1. Un soggetto passivo trasmette a ciascuno Stato membro in cui è debitore dell'ISD una dichiarazione ISD per ogni periodo d'imposta. La dichiarazione è trasmessa per via elettronica entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.
2. Se un soggetto passivo si è avvalso della possibilità di cui all'articolo 9, paragrafo 2, o è tenuto conformemente all'articolo 9, paragrafo 3 o 6, a designare un'entità o un rappresentante fiscale, tale entità o rappresentante fiscale è autorizzato a presentare una dichiarazione ISD consolidata per conto di tutti i soggetti passivi del gruppo.

Articolo 15

Informazioni relative alla dichiarazione ISD

1. La dichiarazione ISD riporta le seguenti informazioni:
 - a) tutti i numeri di identificazione ISD attribuiti dagli Stati membri a norma dell'articolo 11; quando è designato un rappresentante fiscale in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5 o 6, i numeri di identificazione ISD del rappresentante;
 - b) per tutti gli Stati membri in cui è dovuta l'ISD per il periodo d'imposta in questione, l'importo totale dei ricavi imponibili che si considera ottenuto dal soggetto passivo in tali Stati membri, nonché l'importo dell'ISD dovuta su tale importo negli stessi Stati membri.

2. La dichiarazione ISD riporta inoltre, con riguardo al periodo d'imposta, l'importo totale dei ricavi a livello mondiale e l'importo totale dei ricavi imponibili all'interno dell'Unione applicabili ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1.
3. Gli Stati membri possono chiedere che la dichiarazione sia effettuata nella propria valuta nazionale. La conversione è effettuata conformemente all'articolo 4, paragrafo 2.
4. *Soppresso*
5. *Soppresso*
6. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire un formato comune per la dichiarazione ISD. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Articolo 16

Modalità di pagamento

1. L'ISD dovuta da un soggetto passivo in ciascuno Stato membro per un dato periodo d'imposta è versata dal soggetto passivo in ciascuno Stato membro in cui è debitore dell'ISD entro 90 giorni dalla fine del periodo d'imposta in questione.
2. *Soppresso*
3. Il pagamento è effettuato sul conto bancario indicato da ciascuno Stato membro.
4. *Soppresso*
5. Gli Stati membri possono chiedere che il pagamento sia effettuato nella propria valuta nazionale.
6. *Soppresso*
7. *Soppresso*

Articolo 17
Modifiche della dichiarazione ISD

1. Le cifre contenute in una dichiarazione ISD presentata da un soggetto passivo possono essere modificate solo mediante modifiche di tale dichiarazione e non mediante adeguamenti apportati a una dichiarazione successiva.
2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono trasmesse per via elettronica a tutti gli Stati membri in cui era dovuta l'ISD entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata.
3. Gli eventuali pagamenti supplementari dell'ISD dovuta da parte del soggetto passivo a seguito delle modifiche di cui al paragrafo 1 sono effettuati all'atto della presentazione della dichiarazione modificata.

Articolo 18
Contabilità, tenuta dei registri, misure antifrode, di esecuzione e di controllo

1. Gli Stati membri stabiliscono obblighi di contabilità, di registrazione e di altro tipo destinati a garantire che l'ISD dovuta all'erario sia effettivamente pagata.
2. Gli Stati membri prevedono che il soggetto passivo debba essere in grado di dimostrare che i ricavi della pubblicità online non dichiarati sono stati ottenuti da pubblicità non mirata.
3. *Soppresso*
4. Ciascuno Stato membro in cui è dovuta l'ISD impone il pagamento dell'imposta al soggetto passivo interessato. A tale riguardo si applicano le norme e le procedure di ciascuno Stato membro, incluse le norme e le procedure relative alle sanzioni, agli interessi e ad altre spese per il pagamento tardivo o il mancato pagamento dell'ISD, nonché le norme e le procedure relative all'esecuzione forzata dei crediti.
5. *Soppresso*

Capo 4

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 19

Designazione delle autorità competenti

Ciascuno Stato membro designa l'autorità competente responsabile sul proprio territorio della gestione di tutti gli aspetti relativi agli obblighi di cui al capo 3 e al presente capo, e comunica alla Commissione la denominazione e l'indirizzo di posta elettronica di tale autorità. Le denominazioni e gli indirizzi di posta elettronica delle autorità competenti sono pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 20

Scambio di informazioni

L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica, entro 30 giorni, all'autorità competente di tutti gli altri Stati membri in cui il soggetto passivo è debitore dell'ISD eventuali modifiche dei ricavi dichiarati di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 15, paragrafo 2 a seguito di audit fiscali e misure di controllo. Le informazioni comunicate tra Stati membri in qualsiasi forma ai sensi della presente direttiva sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve. Tali informazioni possono essere usate per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi nazionali di tutti gli Stati membri relative alle imposte di cui all'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE.

Articolo 21

Mezzi per lo scambio di informazioni

1. Le informazioni e la documentazione da comunicare a norma del presente capo sono trasmesse per via elettronica tramite la rete CCN.
2. La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire le modalità tecniche di trasmissione di tali informazioni e documentazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

Capo 5

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 25

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. Entro il 31 dicembre 2020, la Commissione preparerà una relazione in cui valuterà i progressi compiuti in merito alle modifiche delle norme internazionali in materia di imposta sulle società concordate a livello di OCSE per affrontare le sfide derivanti dalla digitalizzazione, corredata, se del caso, di una proposta volta a posticipare l'applicazione della presente direttiva o ad abrogarla.
4. La presente direttiva cessa di produrre effetti al momento dell'entrata in vigore, al più tardi entro il 31 dicembre [X], delle modifiche delle norme internazionali in materia di imposta sulle società concordate a livello di OCSE per affrontare le sfide derivanti dalla digitalizzazione.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
